

## COMUNE DI CERRETO LAZIALE

### (PROVINCIA DI ROMA)

#### REGOLAMENTO GEMELLAGGIO

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23 DEL 29.11.2002)

ART.1 - E' istituito nel Comune di Cerreto Laziale il Comitato del gemellaggio col compito di :

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Cerreto Laziale con enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale.

- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

ART.2 - Del Comitato fanno parte:

1. Sindaco;
2. Assessore delegato;
3. Un Consigliere Comunale di maggioranza e uno di minoranza;
4. Dipendente Comunale;
5. Presidente o suo delegato dell'Associazione Pro-Loce;
6. Priore o suo delegato della Confraternita Madonna Grazie;
7. Priore o suo delegato della Confraternita S. Sebastiano;
8. Presidente o suo delegato della Banda Musicale Nuova G. Verdi;
9. Presidente o suo delegato del Centro Sociale Anziani;
10. Presidente o suo delegato della Compagnia Amici del Teatro;
11. Esperto in lingua;
12. Presidente o suo delegato della Cerreto Laziale Calcio;
13. Presidente o suo delegato dell'Associazione Combattenti e Reduci;
14. Presidente o suo delegato dell'Associazione Giovenzano;
15. Presidente o suo delegato del Circolo Cacciatori;
16. Presidente o suo delegato della locale sezione AVIS;
17. Dirigente Scolastico o suo delegato;
18. 10 cittadini di cui 4 in età compresa tra i 13 e i 18 anni.

ART.3 - Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

ART.4 - Il Comitato è la proiezione operativa della Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale. Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi d'intesa con l'Amministrazione Comunale terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) e (se esiste) con la sua Federazione Regionale e curerà la diffusione di una coscienza europeistica tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico svolto a favore dell'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

ART.5 - Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti, esprimendo un massimo di tre preferenze, una Giunta esecutiva composta da:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario-Cassiere;
- un Consigliere.

Il Sindaco o suo delegato fa parte della Giunta come membro di diritto.

ART.6 - La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a – per dimissioni;
- b – per assenza (più di tre consecutive);
- c – per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d – per la richiesta della totalità degli altri membri.

ART.7 - L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 2, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano un terzo dei suoi componenti.

ART.8 - L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

ART.9 - La Giunta esecutiva, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea. Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualora lo chiedano formalmente almeno due componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno tre componenti.

ART.10 - Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con O.d.G. dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

ART.11 - Per le attività di carattere amministrativo il comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente Locale, addetto all'ufficio gemellaggio, con funzioni di segretario del Comitato stesso.

ART.12 - Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.13 - L'Assemblea del Comitato del gemellaggio dura in carica tre anni dalla data di costituzione.

ART.14 - Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti alla Amministrazione comunale.